

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TREPUSZI E IL COMUNE DI BISCEGLIE ED PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL PUBBLICO CONCORSO, APPROVATA DAL COMUNE DI TREPUSZI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 27/2020, PER LA COPERTURA DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT, GIURIDICA D – POS. EC. D/1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

L'anno duemilaventuno, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Sede di \_\_\_\_\_

TRA

Il Comune di Trepuzzi, C.F. rappresentato dal Dott. Benvenuto Bisconti, in qualità di Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale, che interviene in nome e per Conto dell'Ente che rappresenta;

E

Il Comune di Bisceglie, C.F. 83001630728, rappresentato dalla Dott.ssa Annalisa Fortunato, in qualità di Dirigente della Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino, la/il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

### PREMESSO CHE

- l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede espressamente, per gli Enti locali, la possibilità di stipulare tra loro appositi accordi per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990 s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'art.1, comma 100 della legge 30.12.2004 n. 311 stabilisce che in attesa di apposito regolamento di cui all'art.9 della Legge n. 3 del 16.01.2003, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24.12.2003 n. 350 per l'assunzione di personale mediante l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto;
- che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini che all'art. 14, comma 4 bis dispone “ *in relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo riorganizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione.....*”
- La Legge n.° 160 del 27 dicembre 2019, intitolata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, stabilisce “*expressis verbis*” che:
  - o L'art. 1, comma 147: “Le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali nel rispetto dei seguenti limiti:
    - a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

- b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
  - c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.”;
- L’art. 1, comma 149, della suddetta Legge di Bilancio, stabilisce: “All’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «due anni dalla data di approvazione»;

**VISTI:**

- l’art. 9 della Legge n. 3/2003 e l’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 che disciplinano la possibilità di utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni stesse;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 13/03/2004 che ritiene possibile “utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione”;
- la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Umbria n. 124/2013/PAR, da cui si evince che, per l’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri Enti, il “*previo accordo*”, di cui all’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, non si richiede che lo stesso intervenga ad una data anteriore alla “*approvazione della graduatoria*” o alla “*indizione della procedura concorsuale*”; “... *ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le “amministrazioni interessate” devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l’ “accordo” stesso (che comunque deve intervenire prima dell’ utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici ...*”;

**VISTO che:**

- è necessario stipulare una convenzione tra gli enti interessati a convenzionarsi;
- con nota prot. n. 50605/2020, il Comune di Bisceglie, ha fatto richiesta di disponibilità allo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso il Comune di Trepuzzi, così come approvata con determinazione n. 27 del 05/03/2020 per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria giuridica D – pos. ec. D/1;
- Il Comune di Trepuzzi, in data 18/12/2020 ha manifestato la volontà a concedere l’utilizzo della citata graduatoria;
- Il Comune di Trepuzzi, con Deliberazione di Giunta Comunale n..... del ..... ha espresso la propria disponibilità all’utilizzo della suddetta graduatoria, autorizzando il Dirigente competente alla sottoscrizione degli atti conseguenziali;
- Il Comune di Bisceglie, con Deliberazione di Giunta Comunale n. del..... ha approvato lo schema di convenzione ed ha autorizzato il Dirigente competente alla sottoscrizione degli atti conseguenziali, ivi compreso la verifica dei requisiti dell’idoneo disponibile all’assunzione.

Tutto ciò premesso e considerato,

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

Il Comune di Bisceglie e il Comune di Trepuzzi stipulano la presente convenzione allo scopo di utilizzare la graduatoria, secondo il criterio dello scorrimento, approvata dal Comune di Trepuzzi e con Determinazione Dirigenziale n. 27/2020 relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno e indeterminato cat. D1, da assegnare al settore economico finanziario”.

Resta inteso che il personale assunto da uno dei due Enti, in esecuzione di tale criterio non può essere interpellato dall'altro per un eventuale assunzione successiva, fatte salve le procedure di mobilità volontaria.

Resta inteso che i due enti hanno piena facoltà di avvalersi di procedure selettive diverse da quelle stabilite nella presente convenzione e già previste dai rispettivi regolamenti.

#### **Art.2**

I predetti Enti in base alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 165/2001 e nel D. Lgs. n. 267/2000 si danno reciproca garanzia che le rispettive procedure selettive sono improntate ai criteri di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità e si impegnano ad adottare meccanismi e procedure oggettive e trasparenti.

#### **Art.3**

La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto ed avrà durata sino alla data di scadenza della graduatoria finale di merito, determinata dalla normativa vigente in materia.

#### **Art.4**

I predetti Enti stabiliscono che l'assunzione sarà effettuata attingendo dalla graduatoria approvata con determinazione n. 27/2020 del Comune di Trepuzzi mediante scorrimento della stessa, avendo cura di osservare l'ordine di merito partendo dal primo candidato utilmente classificato tenendo conto delle eventuali riserve previste nel bando.

In caso di rinuncia all'assunzione presso il Comune di Bisceglie da parte del primo candidato utilmente classificato in graduatoria, il Comune di Bisceglie può richiedere ai candidati successivi, sempre secondo graduatoria, disponibilità all'assunzione.

La rinuncia all'assunzione presso altro Ente diverso da quello che ha formulato la graduatoria, non determina l'esclusione dalla graduatoria degli idonei ai fini di una eventuale assunzione presso il comune titolare della procedura concorsuale.

Il Comune di Bisceglie, conclusa la procedura, provvederà alla comunicazione dell'avvenuta assunzione con relativa data.

#### **Art. 5**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni legislative, normative, regolamentari e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Data e Luogo \_\_\_\_\_

Per il Comune di Trepuzzi \_\_\_\_\_

Per il Comune di Bisceglie \_\_\_\_\_